

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1247 DEL 24/07/2026

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: CONVENZIONE CON LA CROCE ROSSA ITALIANA, COMITATO DI THIENE ODV, PER L'ATTIVAZIONE DI UNA AMBULANZA ALS, CON PUNTO DI PARTENZA PRESSO IL COMUNE DI ARSIERO, AI SENSI DELLA L.R. 26/2012 E DELLA D.G.R.V. N. 179/2014. PERIODO DI DECORRENZA DAL 05/08/2026 AL 31/12/2028.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Giovanni Carretta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE
Anno Proposta: 2026 Numero Proposta: 1284/26

Il Direttore dell'U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Michela Piccinini.

Il Dirigente della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale relaziona quanto segue,

Premesso che:

- con L.R. 27 luglio 2012, n. 26, la Regione del Veneto ha disciplinato il sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza;
- in attuazione della citata legge, con D.G.R.V. n. 179/2014 e n. 2059/2014 sono state approvate le procedure per l'affidamento del servizio di trasporto sanitario ai soggetti accreditati; con D.G.R.V. n. 870/2022 sono stati aggiornati i requisiti per l'accreditamento istituzionale;
- il Comitato della Croce Rossa Italiana di Thiene ODV risulta in possesso dell'accreditamento istituzionale per l'attività di trasporto e soccorso con ambulanza, rilasciato dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 790/2019 e la cui titolarità è stata da ultimo confermata da Azienda Zero con Decreto Dirigenziale n. 536 del 29/12/2025;

Dato atto che:

- l'Associazione Croce Rossa Italiana collabora da diversi anni con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana per l'integrazione del servizio di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza e di trasporto sanitario non urgente, e che, da ultimo, con deliberazione del Direttore Generale n. 2377 del 24/12/2025, è stata approvata la convenzione con i Comitati di Bassano del Grappa, Schio e Thiene per l'affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028;
- nell'ambito della citata deliberazione n. 2377/2025 è stato approvato il progetto di riorganizzazione della gestione del trasporto sanitario di soccorso emergenza-urgenza tramite ambulanza dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, che prevede l'integrazione delle risorse aziendali dei presidi ospedalieri di Bassano, Santorso e Asiago con le attività dei Comitati locali della Croce Rossa Italiana, con l'obiettivo di ottimizzare la gestione dei trasporti urgenti e non urgenti e razionalizzare l'impiego delle risorse complessive;
- con specifico riferimento al territorio compreso tra i Comuni di Arsiero e Pedemonte, storicamente servito mediante un mezzo aziendale che comportava il distacco di personale sanitario dipendente (infermieri e autisti) dal Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Santorso, il richiamato progetto ha previsto la riorganizzazione del servizio attraverso il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, affinché garantisca la copertura dello stazionamento per un totale di 4.380 ore annue nella fascia oraria 8.00 – 20.00, sette giorni su sette;

Rilevato che:

- l'affidamento del servizio di ambulanza ALS di Arsiero alla Croce Rossa Italiana si inserisce nel quadro complessivo di riorganizzazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso, misura resa indifferibile per far fronte alla marcata e persistente carenza di personale sanitario all'interno dell'area di emergenza-urgenza, evitando nel contempo di sottrarre risorse umane all'operatività interna del Pronto Soccorso stesso;
- la convenzione in oggetto è compatibile con i fini istituzionali dell'Azienda ULSS e in linea con le vigenti norme della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa di Ospedale propone pertanto di:

- approvare, per il periodo di decorrenza dal 05/08/2026 al 31/12/2028, la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene ODV – per l'attivazione di una ambulanza ALS, con punto di partenza presso il comune di Arsiero, con orario di attività dalle 08.00 alle 20.00, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. n. 179/2014, come da testo e relativo Allegato 1 (Elenco Farmaci) che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

- di dare atto che le condizioni economiche poste a base della presente convenzione risultano coincidenti con quelle già individuate nella proposta inserita nel citato progetto di riorganizzazione della gestione del trasporto sanitario di soccorso emergenza-urgenza tramite ambulanza dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana, approvato con DDG n. 2377/2025, per una spesa complessiva nel triennio 2026–2028 pari ad € 645.115,68, così suddivisa:
 - € 109.354,08 per l'anno 2026;
 - € 267.880,80 per l'anno 2027;
 - € 267.880,80 per l'anno 2028.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'U.O.C. competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di approvare, per il periodo di decorrenza dal 05/08/2026 al 31/12/2028, la convenzione con l'Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene ODV – per l'attivazione di una ambulanza ALS, con punto di partenza presso il comune di Arsiero, con orario di attività dalle 08.00 alle 20.00, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. n. 179/2014, come da testo e relativo Allegato 1 (Elenco Farmaci) che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa complessiva, per il periodo di decorrenza della convenzione, è stimata in € 645.115,68, così suddivisa:
 - € 109.354,08 per l'anno 2026, da imputare al conto BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 del BEP 2026;
 - € 267.880,80 per l'anno 2027, da imputare al conto BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 del BEP 2027;
 - € 267.880,80 per l'anno 2028, da imputare al conto BA1130000 “Servizi di trasporto sanitario da privato”, programma di spesa 78 del BEP 2028.
3. di individuare quale esecutore dell'accordo il Direttore dell'UOC Accettazione e Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale, e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.

	Esente da bollo ai sensi art. D.lgs. 03/07/2017 n. 117, art. 82	
	Convenzione con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Thiene ODV, per l’attivazione di una ambulanza ALS, con punto di partenza presso il comune di Ar-	
	siero, ai sensi della L.R. 26/2012 e della D.G.R.V. n. 179/2014.	
	PREMESSO CHE:	
	- con L.R. 27 luglio 2012, n. 26, la Regione del Veneto ha approvato la “ <i>Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza</i> ”;	
	- in attuazione della citata Legge, con DD.GG.RR.VV. n. 179/2014 e n. 2059/2014 è stato approvato l’elenco dei soggetti provvisoriamente accreditati, tra l’altro, al servizio di trasporto sanitario sul territorio regionale e sono state approvate le procedure per l’affidamento del servizio ai soggetti medesimi; con la DGRV n. 870/2022 sono stati aggiornati i requisiti per l’accreditamento istituzionale;	
	- il Comitato della Croce Rossa Italiana di Thiene ODV risulta in possesso dell’accreditamento istituzionale per l’attività di trasporto e soccorso con ambulanza, rilasciato dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 790/2019 e la cui titolarità è stata da ultimo confermata da Azienda Zero con Decreto Dirigenziale n. 536 del 29/12/2025;	
	- l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, con deliberazione del Direttore Generale n. 2377 del 24/12/2024, ha approvato la convenzione con i Comitati della Croce Rossa Italiana di Bassano del Grappa, Schio e Thiene per l’affidamento parziale della gestione del trasporto sanitario urgente BLS e non urgente, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028;	
	- nell’ambito della citata deliberazione n. 2377/2025 è stato approvato il progetto di riorganizzazione della gestione del trasporto sanitario di soccorso emergenza-	
		1

	urgenza tramite ambulanza dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana, che prevede l’in-	
	tegrazione delle risorse aziendali dei presidi ospedalieri di Bassano, Santorso e	
	Asiago con le attività dei Comitati locali della Croce Rossa Italiana, con l’obiet-	
	tivo di ottimizzare la gestione dei trasporti urgenti e non urgenti e razionalizzare	
	l’impiego delle risorse complessive;	
	- con specifico riferimento al territorio compreso tra i Comuni di Arsiero e Pede-	
	monte, il richiamato progetto ha previsto la riorganizzazione del servizio attra-	
	verso il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana, affinché garantisca la coper-	
	tura dello stazionamento per un totale di 4.380 ore annue nella fascia oraria 8.00	
	– 20.00, sette giorni su sette.	
	TRA	
	l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, con sede legale a Bassano del Grappa - Via dei	
	Lotti, 40 (C.F. n. 00913430245), rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni	
	Carretta,	
	E	
	la Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene O.D.V., con sede legale a Thiene, via	
	Boldrini n. 1 (CF 03863610246), rappresentata dal Presidente dott. Michele Antonio	
	Michelon, il quale dichiara, sottoscrivendo il presente accordo, consapevole delle re-	
	sponsabilità penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato	
	condannato con provvedimento passato in giudicato per reati che comportano l’inca-	
	pacità di contrarre con la P.A.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:	
	Art. 1 – Oggetto della convenzione	
	L’Azienda ULSS 7 Pedemontana affida alla Croce Rossa Italiana - Comitato di	
	2	

	Thiene O.D.V., soggetto autorizzato a svolgere attività di trasporto sanitario sul ter-	
	ritorio regionale essendo iscritto nell’elenco regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R.	
	n. 26 del 27 luglio 2012, il servizio di trasporto in ambulanza di tipo ALS, ad inte-	
	grazione del servizio di trasporto urgente e non urgente in ambulanza del Pronto Soc-	
	corso e SUEM del Distretto 2 - P.O. Santorso.	
	Art. 2 – Mezzi, equipaggi e articolazione del servizio	
	Per l’integrazione del servizio di trasporto urgente e non urgente in ambulanza della	
	U.O.C. Accettazione e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Santorso, il sog-	
	getto affidatario mette a disposizione dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana n. 1 ambu-	
	lanza ALS di tipo A, con equipaggio minimo ai sensi del punto C3.3 dell'Allegato A	
	della DGR 870/2022 composto da:	
	- Autista-Soccorritore: In possesso di abilitazione alla guida in emergenza e	
	formazione specifica di 40 ore (corso base) più eventuale formazione avan-	
	zata;	
	- Infermiere: In possesso del diploma di laurea e dei certificati formativi regio-	
	nali richiesti (BLSD, PBLSD, ALS o equivalente, PTC avanzato, gestione	
	vie aeree e interpretazione ECG).	
	L’equipaggio deve conformarsi alle istruzioni operative, ai criteri organizzativi e alle	
	modalità di intervento definite dal referente aziendale SUEM e dal Coordinatore pre-	
	posto dal Direttore della U.O. Accettazione e Pronto Soccorso o suoi delegati, te-	
	nendo conto delle normali pratiche di sicurezza e di oggettive situazioni di viabilità.	
	L’articolazione del servizio è la seguente:	
	- un mezzo ALS, messo a disposizione dal Comitato di Thiene O.D.V., garan-	
	tisce il servizio tutti i giorni della settimana, per 12 ore al giorno, con orario	
	3	

	dalle 08.00 alle 20.00, con punto di partenza presso il comune di Arsiero;	
	Art. 3 – Protocolli operativi	
	Per la definizione dei percorsi e protocolli, il controllo dei tempi di gestione dei tra-	
	sporti, tenendo conto delle normali pratiche di sicurezza e di oggettive situazioni di	
	viabilità, i soggetti affidatari devono condividere istruzioni e modalità con il referente	
	aziendale SUEM e con il Coordinatore preposto dal Direttore della U.O. Accettazione	
	e Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Santorso, o delegati.	
	Il personale dei soggetti affidatari per l’espletamento del servizio in oggetto deve	
	indossare apposite divise di servizio che dovranno essere chiaramente distinguibili	
	dalle divise ufficiali del SUEM 118 e, fra l’altro, riportare i seguenti segni distintivi:	
	- Nominativo dell’Associazione;	
	- Nominativo (Cognome e Nome), con dicitura “AUTISTA” o “SOCCORRI-	
	TORE” e “INFERMIERE” di dimensioni idonee ad identificare correttamente il	
	ruolo ricoperto.	
	La sede operativa e i locali di pertinenza dei mezzi e delle risorse umane impiegati	
	per l’attività sono presso la Casa della Comunità di Arsiero, in via Cartari n. 1.	
	Art. 4 – Obblighi dei soggetti affidatari	
	Il soggetto affidatario assicura che:	
	- il servizio venga organizzato e svolto nel rispetto dei contenuti di cui alle DGRV	
	n. 1411/2011 e DGRV n. 870/2022, e relativi allegati, e degli eventuali relativi	
	accordi tra Aziende ULSS della Provincia di Vicenza, in quanto applicabili;	
	- i mezzi messi a disposizione siano perfettamente funzionanti, regolarmente ma-	
	nutentati e dotati del materiale e delle attrezzature previste dalla normativa vi-	
	gente; ogni mezzo sia inoltre munito di telefono cellulare per la reperibilità del	
	4	

	personale durante il servizio e di tablet per la gestione informatizzata del tra-	
	sporto secondo le procedure definite dalla Centrale Operativa SUEM 118 di Vi-	
	cenza;	
	- la biancheria necessaria sia utilizzata correttamente, secondo le esigenze opera-	
	tive del servizio di trasporto sanitario, fermo restando che la relativa fornitura è	
	garantita dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana;	
	- i volontari impiegati nelle attività siano muniti di idonea attestazione autorizza-	
	tiva e di riconoscimento rilasciata dalla propria Associazione; l'accesso dei vo-	
	lontari ai servizi e agli uffici aziendali avvenga previo consenso dei Direttori	
	delle strutture coinvolte e nel rispetto della vigente istruzione operativa sull'ac-	
	cesso ai locali aziendali;	
	- l'elenco nominativo dei volontari impiegati nel servizio, completo delle relative	
	certificazioni, sia trasmesso all'Azienda e aggiornato annualmente entro il 31	
	dicembre per l'anno successivo;	
	- i volontari in inserimento, individuati dall'Associazione e in possesso di certifi-	
	cazione BLS-D, possano partecipare all'attività dei SUEM (uscite con ambu-	
	lanza 118 aziendale) previo rilascio di autorizzazione individuale da parte del	
	Coordinatore designato dal Direttore della UOC Pronto Soccorso, per un periodo	
	minimo di tutoraggio di 20 ore e massimo 40 ore; solo successivamente, e co-	
	munque solo se in possesso dei requisiti previsti dalla DGRV n. 870/2022, tali	
	volontari potranno partecipare alle attività SUEM per l'esecuzione dei trasporti	
	primari urgenti ALS su attivazione della Centrale Operativa;	
	- sia comunicato all'Azienda il nominativo del responsabile per la richiesta dei	
		5

	servizi, con relativo recapito telefonico, non appena intervenuta la sua designazione e ogni volta che essa vari.	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana assicura ai soggetti affidatari la possibilità di accesso ai corsi del catalogo formativo aziendale della Scuola di Formazione del Pronto Soccorso a tariffa convenzionata.	
	Art. 5 – Obblighi del personale del soggetto affidatario	
	Il personale reclutato dal soggetto affidatario si impegna a:	
	- assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene e sicurezza sul lavoro;	
	- garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto della presente convenzione in base alla legge sulla privacy e al segreto d'ufficio;	
	- operare nel rispetto della dignità e dei diritti fondamentali delle persone assistite.	
	Art. 6 – Coperture assicurative	
	Il soggetto affidatario si impegna alla completa ed integrale copertura assicurativa del proprio personale e di ogni altro trasportato (paziente e/o accompagnatore), fornendo copia delle polizze assicurative stipulate (per la responsabilità verso terzi, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività) dichiarando esplicitamente indenne l'Azienda ULSS 7 Pedemontana da ogni responsabilità connessa e collegata all'espletamento del servizio.	
	Art. 7 – Rimborso spese	
	L' Azienda ULSS 7 Pedemontana, per l'effettuazione del servizio in oggetto, riconosce, per ciascun anno di vigenza della seguente convenzione, al Comitato di Thiene il rimborso spese complessivo di € 267.880,80, per un totale di 4.380 ore annue.	
		6

	Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 punto 3 della sezione B3 dell'allegato B alla	
	DGRV 179/2014 si concorda che il rimborso delle spese sostenute e documentate	
	avverrà in rate bimestrali posticipate, fermo restando il conguaglio annuale sulla base	
	della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Asso-	
	ciazione, da liquidarsi entro 60 giorni dalla data di verifica delle ragioni del credito.	
	Il rimborso delle spese per il servizio reso avviene previa presentazione delle spese	
	sostenute.	
	La rendicontazione deve essere presentata dal Comitato di Thiene O.D.V., unico ti-	
	tolare del rapporto con l'Azienda ULSS 7 Pedemontana, anche nel caso in cui ven-	
	gano utilizzate ambulanze di altri Comitati pre-accreditati della Provincia di Vicenza.	
	Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di	
	cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i.	
	La quota di conguaglio annuale del rimborso spese verrà erogata dopo che saranno	
	definite le rispettive ragioni di debito e credito.	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana si riserva di non erogare e di incamerare l'ultima	
	quota bimestrale di rimborso spese in caso di mancata o irregolare esecuzione delle	
	prestazioni.	
	Art. 8 – Impossibilità di svolgimento del servizio e sostituzioni	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, in caso di impossibilità del soggetto affidatario di	
	soddisfare le richieste previste dalla convenzione, potrà usufruire di altri soggetti con	
	addebito dei relativi costi ai soggetti affidatari.	
	Art. 9 – Materiale fornito dall'Azienda	
	L'Azienda ULSS 7 Pedemontana, per ogni ambulanza, si impegna a:	
		7

-	fornire la biancheria necessaria (n. 2 lenzuola per ogni trasporto), il cui approv-	
	vigionamento è definito e organizzato dalla Direzione Medica del Presidio	
	Ospedaliero di Santorso;	
-	fornire i farmaci indicati nell’Allegato 1, che costituisce parte integrante e so-	
	stanziale della presente convenzione, secondo la procedura concordata con il	
	Direttore dell’UOC Farmacia, nei limiti della effettiva disponibilità degli stessi	
	e compatibilmente con eventuali situazioni di carenza a livello nazionale o re-	
	gionale.	
	Art. 10 – Responsabile dell’esecuzione della convenzione	
	L’Azienda ULSS 7 Pedemontana nomina il Direttore dell’UOC Accettazione e	
	Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso, dott.ssa Giulia Castiglione, quale respon-	
	sabile dell’esecuzione della convenzione.	
	Il Direttore dell’UOC Accettazione e Pronto Soccorso dell’Ospedale di Santorso, o	
	suo delegato segnala per iscritto alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene even-	
	tuali negligenze o comportamenti riprovevoli commessi dal personale nell’esercizio	
	dell’attività oggetto della presente convenzione.	
	Nei casi più gravi l’Azienda si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione della per-	
	sona resasi responsabile di tali comportamenti.	
	L’Azienda ULSS 7 Pedemontana si riserva, altresì, di risolvere la presente conven-	
	zione anche prima della scadenza e indipendentemente dalla formula di disdetta in	
	caso di inadempienze formalmente contestate, salvo in ogni caso il risarcimento del	
	danno.	
	Art. 11 – Assenza di rapporto di lavoro con l’Azienda	
	Le parti si danno reciprocamente atto che nessun rapporto di lavoro o comunque di	
	8	

	dipendenza verrà a costituirsi tra l’Azienda ULSS 7 Pedemontana e il personale che l’Associazione utilizzerà per l’effettuazione delle prestazioni previste.	
	Art. 12 – Trattamento dei dati personali	
	In relazione ai dati personali trattati dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene O.D.V. nell’esecuzione della presente convenzione, l’Azienda ULSS 7 Pedemontana, in qualità di Titolare del trattamento, designa il medesimo quale Responsabile del trattamento dei dati per le attività strettamente inerenti all’oggetto della convenzione, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.	
	Il Comitato di Thiene si obbliga a trattare i dati personali in conformità agli obblighi normativi vigenti in materia di protezione dei dati personali.	
	Art. 13 – Durata della convenzione	
	La presente convenzione ha durata dal 05/08/2026 al 31/12/2028, con possibilità di ulteriore proroga, previa adozione di apposito atto deliberativo.	
	In caso di espletamento di nuova procedura di affidamento, la Croce Rossa Italiana – Comitato di Thiene O.D.V. è tenuta a garantire il servizio per un ulteriore periodo di giorni 90.	
	Art. 14 – Inadempimenti e risoluzione	
	In caso di mancata rispondenza del servizio ai requisiti previsti, l’Azienda ULSS 7 Pedemontana diffiderà per iscritto il Comitato di Thiene ad uniformarsi agli obblighi contrattuali, fissando un termine perché le inadempienze siano rimosse.	
	Trascorso inutilmente tale termine, la convenzione si intende risolta a norma dell’art. 1456 del Codice civile.	
	La risoluzione della convenzione di cui sopra comporterà il risarcimento di ogni conseguente danno.	
	9	

	Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si fa riferimento,	
	per quanto applicabili, ai contenuti della DGRV n°179/2014 e s.m.i. e alle altre di-	
	sposizioni regolamentari in materia.	
	Art. 15 – Clausola risolutiva ex L. 136/2010	
	Il presente accordo è munito della clausola risolutiva espressa ex art. 3, punto 8, della	
	Legge n. 136 del 13.8.2010, da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni sono state	
	eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.	
	Articolo 16 – Sicurezza sul lavoro	
	La Croce Rossa Italiana, Comitato di Thiene O.D.V., si impegna a collaborare con	
	l’Azienda ULSS 7 Pedemontana per garantire il rispetto delle disposizioni in materia	
	di salute e sicurezza dei lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs.	
	81/2008 e s.m.i.	
	Ai sensi dell’art. 26 comma 1 b), le informazioni sui rischi specifici esistenti negli	
	ambienti dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana in cui sono destinati ad operare i lavo-	
	ratori della Croce Rossa e alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in rela-	
	zione alla propria attività sono evidenziate nel Fascicolo informativo sui rischi, che	
	verrà consegnato durante la riunione di cooperazione e coordinamento che dovrà es-	
	sere indetta dal direttore dell’esecuzione della convenzione, alla presenza dei RSPP	
	dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana e della Croce Rossa ovvero dal Presidente o suo	
	delegato.	
	Articolo 17 – Codice di comportamento	
	Come previsto dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 il personale della	
	Croce Rossa Italiana, Comitato di Thiene O.D.V., nello svolgimento dell’attività pre-	
		10

	vista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal precitato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall’Azienda ULSS 7 Pedemontana e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, pena la risoluzione dell’accordo.	
	Articolo 18 – Foro competente	
	Le parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall’esecuzione del presente accordo. In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.	
	Articolo 19 – Cause di risoluzione e recesso	
	1. Nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalle parti in attuazione della presente Convenzione si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 1453 e seguenti del Codice civile.	
	2. Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi con posta certificata PEC.	
	Articolo 20 – Registrazione della convenzione	
	La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, 2° comma del DPR 26 aprile 1986 n°131 ed in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Per la Croce Rossa Italiana	Per l’Azienda
	Comitato di Thiene O.D.V.	ULSS n°7 Pedemontana
	IL PRESIDENTE	IL DIRETTORE GENERALE
		11



Allegato 1

Elenco farmaci forniti dall'Azienda ULSS 7 Pedemontana

- Amiodarone 150mg/3ml Fiale
- Atropina 1mg/ml Fiale
- Calcio Cloruro 1g/10ml Fiale
- Calcio Gluconato 1g/10ml Fiale
- Clonidina 150mcg/ml Fiale
- Dopamina 200mg/5ml Fiale
- Elettrolitica Reidratante E III 500ml Flacone per infusione
- Flumazenil 1mg/10ml Fiale
- Glucosio 33% 3,3g/10ml Fiale
- Glucosio 5%/500ml Flacone per infusione
- Lidocaina 200mg/10ml Fiale
- Metoprololo 1mg/ml Fiale
- Midazolam 15mg/3ml Fiale
- Nitroglicerina 5mg/1,5ml Fiale
- Pantoprazolo 40mg Flacone polvere
- Paracetamolo 1000mg/100ml Flacone per infusione
- Propofol 10mg/ml Fiale
- Ringer Lattato Ringer L 500ml Flacone per infusione
- Rocuronio 50mg/5ml Fiale
- Sodio Cloruro 0,9% Soluzione Fisiologica 0,9%/100ml Sacchetto per infusione
- Sodio Cloruro 0,9% Soluzione Fisiologica 0,9%/250ml Sacchetto per infusione
- Sodio Cloruro 0,9% Soluzione Fisiologica 0,9%/500ml Sacchetto per infusione
- Succinilcolina 100mg/2ml Fiale
- Sugammadex 500mg/5ml Fiale
- Urapidil 50mg/10ml Fiale